# Regolamento del Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)

## Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Museale Universitario Senese, di seguito indicato come SIMUS, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Il SIMUS è centro di servizi di Ateneo denominato Sistema Museale Universitario Senese, come definito ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, ed è finalizzato alla progettazione e all'erogazione di servizi strumentali all'attività istituzionale dei musei di Ateneo, organizzati in sistema museale.
- 3. In attuazione di quanto previsto dallo Statuto, il Sistema Museale di Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e servizi deputato, sia direttamente che tramite i musei, alla raccolta, tutela, arricchimento classificazione, valorizzazione, studio ed esposizione al pubblico dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell'Ateneo che per pregio, importanza e quantità, non possono essere considerate di pertinenza di altre strutture scientifiche e didattiche.

## Art. 2 - Finalità e attività

- 1. Le finalità principali del SIMUS sono individuabili:
- nella gestione, anche amministrativo/contabile, dei musei dell'Ateneo ad esso afferenti nonché nelle attività di informazione, promozione e comunicazione al pubblico, che il SIMUS espleta in modo coordinato per i musei stessi;
- nel coordinamento dei servizi educativi per tutti i musei dell'Ateneo ad esso afferenti, predisponendo anche attività di verifica e valutazione delle attività realizzate;
- nella gestione delle pratiche inerenti prestiti e donazioni di opere sia in ingresso che in uscita, anche per conto dei musei;
- nella tutela, studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione, anche attraverso l'esposizione al pubblico, dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell'Ateneo e, più in generale, dell'intero patrimonio culturale universitario senese;
- nella diffusione dei risultati dello studio delle collezioni museali, anche ai fini della formazione permanente e dell'orientamento ai tre cicli di studi e ai corsi professionalizzanti universitari;
- nella promozione dell'immagine dell'Ateneo senese in campo nazionale e internazionale e all'arricchimento culturale e sociale del territorio di riferimento;
- nella partecipazione allo sviluppo economico-sociale, culturale del territorio, attraverso la valorizzazione e l'impiego dei beni culturali, con particolare riferimento alla Terza missione dell'Università.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il SIMUS realizza:
- a) interventi per l'individuazione, catalogazione, conservazione e sistemazione dei beni culturali, come individuati dallo Statuto di Ateneo, di proprietà e nella disponibilità dell'Ateneo;
- b) attività di studio e di ricerca volte alla definizione delle metodologie di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui alla lettera a), compresa la validazione delle schede catalografiche ministeriali di carattere scientifico;
- c) attività di carattere divulgativo e di comunicazione scientifica rivolte sia agli studenti universitari sia a pubblici esterni all'Ateneo, con particolare riferimento allo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività;

- d) supporto alla didattica per le discipline attinenti alle raccolte museali;
- e) incremento e valorizzazione delle collezioni secondo nuove metodologie espositive, favorendo l'accessibilità e l'inclusione sociale;
- f) attività di consulenza, formazione e aggiornamento sui temi della tutela, conservazione, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli scientifici;
- g) partecipazione a percorsi di formazione specifica e di aggiornamento degli addetti ai musei scientifici e alle loro collezioni;
- h) promozione e/o partecipazione di/a consorzi, fondazioni e associazioni, nonché stipulazione di protocolli, accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo alle attività di valorizzazione, tutela, studio, catalogazione ed esposizione dei beni culturali e di formazione su tali tematiche;
- i) rappresentatività e partecipazione a progetti e accordi locali, nazionali e internazionali.

# Art. 3 – Organi

- 1. Sono organi del SIMUS:
- il Presidente
- il Direttore
- il Consiglio direttivo.
- 2. Il Presidente è nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Siena tra i docenti di riconosciuta esperienza in attività museali e divulgative, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Presidente:
- a) rappresenta il SIMUS e ne è responsabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, del funzionamento complessivo e dell'organizzazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- c) svolge funzioni propositive;
- d) esercita tutte le attribuzioni non espressamente conferite ad altri soggetti, adottando i relativi atti;
- e) in caso di urgenza, adotta anche i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo;
- f) redige la relazione annuale.
- 3. Il Direttore è nominato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore:
- a) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
- b) coordina le attività delle diverse realtà museali del SIMUS;
- c) è responsabile della gestione amministrativo-contabile;
- d) promuove l'integrazione delle attività del SIMUS con quelle delle altre realtà universitarie;
- e) provvede agli atti di ordinaria amministrazione del SIMUS.
- 4. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del SIMUS e di verifica delle attività svolte dallo stesso. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dal Direttore del SIMUS e dal Direttore di ciascun museo che aderisce al SIMUS (Allegato A), nominati con decreto rettorale.
- . I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

# Art. 4 - Risorse finanziarie

- 1. Per il funzionamento, il SIMUS può disporre dei seguenti fondi:
- a) contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate;

- b) assegnazioni per attrezzature scientifiche;
- c) assegnazioni per la ricerca;
- d) contributi erogati dai musei afferenti;
- e) contributi di soggetti pubblici e privati versati anche a titolo di liberalità;
- f) finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, consulenza e formazione;
- g) quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo;
- h) quote provenienti da finanziamenti, bandi, progetti, accordi con Istituzioni cittadine, regionali, nazionali e internazionali;
- i) ogni altro contributo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione alle attività del SIMUS.

#### Art. 5 – Gestione amministrativo contabile

1. Il SIMUS ha autonomia gestionale nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La gestione amministrativo-contabile del SIMUS è di competenza dell'Amministrazione universitaria centrale.

#### Art. 6 – Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il SIMUS può avvalersi, oltre che di personale tecnico amministrativo assegnato secondo la normativa di Ateneo, anche dell'apporto di personale delle strutture cui afferiscono i musei, in accordo con i responsabili delle stesse. Può avvalersi inoltre dell'apporto di studenti, di tutor, nonché, per l'espletamento di progetti speciali o di incarichi temporanei, di altro personale funzionalmente assegnato e/o di personale a tempo determinato.

## Art. 7 - Musei del SIMUS

- 1. Aderiscono al SIMUS i Musei di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento.
- 2. Le collezioni o raccolte di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico, naturalistico, presenti in strutture didattiche o scientifiche di Ateneo, organizzate in idonee entità museali, possono aderire al Sistema Museale su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa richiesta della struttura di riferimento, acquisito il parere favorevole del Consiglio direttivo del SIMUS, e previa definizione fra il SIMUS e le strutture interessate delle modalità di coordinamento.
- 3. L'organizzazione e il funzionamento dei musei che aderiscono al SIMUS sono disciplinati da appositi regolamenti di cui ciascuna realtà museale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università di Siena, si dota entro il termine di 60 giorni dall'approvazione di questo Regolamento.

# Art. 8 – Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena.

# Allegato 1) al Regolamento del "Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)"

# MUSEI ADERENTI AL SISTEMA MUSEALE UNIVERSITARIO SENESE

Musei	Struttura di riferimento del museo
Archivio e percorso storico di Ateneo	Direzione generale
Collezioni di Preistoria, Archeologia Classica e Archeologia Medievale	Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali
Collezione di Strumenti di Fisica	Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente
Museo Anatomico "Leonetto Comparini"	Dipartimento Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
Museo Botanico: Orto Botanico e Herbarium	Dipartimento Scienze della vita
Museo di Scienze della Terra	Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente
Museo di Strumentaria Medica	Direzione generale
Osservatorio Astronomico	Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente